



Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sede di Bologna
Il Presidente

**Bando di selezione per due posti di tirocinio formativo presso il TAR Emilia-Romagna
sede di Bologna**

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e come da ultimo modificato dall'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, e, in particolare, il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui *"I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali..."*, è indetta la procedura per la selezione di due tirocinanti per lo stage presso il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna;

Visto il *Bando tipo per l'ammissione dei tirocinanti ex art. 73, d.l. n. 69/2013*, adottato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 75 dell'8 luglio 2016, come da ultimo modificato con la delibera del CPGA n. 41 del 30 maggio 2024, adottata nella seduta del 22 maggio 2024;

Acquisita la disponibilità del Presidente Paolo Carpentieri e del Presidente della Seconda Sezione Ugo Di Benedetto a svolgere attività formative nei confronti di studenti laureandi e laureati in giurisprudenza, anche secondo le modalità stabilite dalle Linee guida in ordine

all'applicazione dell'art. 7, d.m. n. 537/1999, dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 e del d.m. n. 58/2016, adottate con delibera del CPGA n. 75 dell'8 luglio 2016;

DECRETA

Articolo 1

(Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 2 (due) neolaureati in giurisprudenza, ovvero iscritti al medesimo corso di laurea che abbiano superato tutti gli esami previsti, per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula dell'accordo tra ufficio giudiziario e il tirocinante ex art. 73, d.l. n. 69/2013.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ovvero superamento di tutti gli esami previsti nel medesimo corso di laurea;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto Tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative o Convenzioni, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica avrà durata complessiva di diciotto mesi con una presenza minima in sede che sarà definita con il provvedimento di assegnazione degli ammessi al magistrato formatore. Il percorso formativo, anche secondo le indicazioni del Presidente della Sezione, prevede che i tirocinanti, oltre che a supporto del magistrato *tutor*, siano applicati nelle Sezioni giurisdizionali, per una parte dell'attività e anche presso l'Ufficio per il processo. I tirocinanti sono tenuti al rispetto delle direttive ricevute e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente della Sezione nel cui Ufficio è stato assegnato e/o al magistrato formatore, l'elenco dei procedimenti pendenti presso la Sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio. I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati per i magistrati amministrativi e agli eventuali corsi di formazione loro dedicati e organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa o Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia amministrativa. Hanno inoltre accesso alle banche dati informatiche, previo rilascio di *password* provvisorie per la durata del tirocinio con obbligo di fornire preventivamente informazione sugli eventuali procedimenti per i quali versino in situazione di conflitto di interessi per conto proprio o di terzi. Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro il tirocinante prenderà visione del DVR e del PDE e sarà informato sui rischi specifici esistenti nella sede di svolgimento del tirocinio.

2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013.

In particolare il tirocinante:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
- c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
- d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
- e) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
- f) partecipa alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle camere di consiglio, salvo diverso parere del Collegio. Non può comunque avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge la pratica forense;
- g) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;
- h) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

3. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Il tirocinio formativo potrà essere interrotto in ogni momento dal Presidente del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, anche su proposta del magistrato formatore o del magistrato preposto all'Ufficio del processo, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, avendo altresì riguardo ai potenziali rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché dell'immagine ed il prestigio della magistratura amministrativa, oltreché in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti e della necessaria frequenza nella prestazione cui è tenuto il tirocinante.

L'interruzione e/o la rinuncia da parte del tirocinante dovrà essere comunicata dal tirocinante tempestivamente anche alla Segreteria del Segretariato generale del presente ufficio giudiziario a mezzo e-mail urp.bo@giustizia-amministrativa.it.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di

avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4

(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013, dando atto di tutte le attività a cui il tirocinante ha partecipato.

3. L'esito positivo dello *stage*, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

a) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

b) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

- c) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- d) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. La domanda per l'ammissione al periodo di formazione dovrà essere presentata dall'interessato esclusivamente sulla piattaforma informatica predisposta dal Ministero della Giustizia al seguente indirizzo internet: <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login>.

La scheda della domanda allegata al presente bando dovrà essere debitamente compilata, corredata di tutta la documentazione ivi richiamata e caricata nella sezione "Curriculum vitae" sulla predetta piattaforma ministeriale nella fase di Richiesta di tirocinio, entro non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa.

Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.

2. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.

3. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

4. Non saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che abbiano già svolto il tirocinio, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, anche presso altri uffici giudiziari.

5. Coperti i 2 posti messi a concorso secondo quanto previsto nel successivo art. 6), si procederà allo scorrimento della graduatoria, seguendo l'ordine di posizionamento nella stessa.

6. Gli ammessi allo *stage* saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la

laurea, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione designata dal Presidente del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna composta da un Magistrato del TAR di Bologna e da due funzionari del medesimo TAR;

Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale e la graduatoria sarà affissa presso la sede del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna.

Articolo 7

(Pubblicazione del bando)

1. Il presente bando è pubblicato sul sito Internet della Giustizia amministrativa nonché sulla piattaforma informatica predisposta dal Ministero della Giustizia.
2. Per consentire la più ampia diffusione di questo bando, la segreteria del Tar ne curerà la trasmissione alle Facoltà di Giurisprudenza dell'Emilia-Romagna, alla SPISA, alla Scuola di specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti" e ai Consigli degli Ordini degli Avvocati dell'Emilia-Romagna.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. L'interessato autorizza al trattamento dei propri dati personali, anche mediante strumenti informatici, in relazione a tutte le attività procedimentali di cui al presente bando di tirocinio.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali.
3. La presentazione della domanda di partecipazione al bando di tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013 comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura del predetto tirocinio formativo e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure

informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), nell'art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento e negli artt. 2-sexies, comma 2, lettera d), e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il TAR di Bologna per le finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima.

5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l'amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.

6. Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento. 7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al quale l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopraindicati: da tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela.

Il Presidente del TAR Emilia-Romagna

Sede di Bologna

Dr. Paolo Carpentieri

**DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
PRESSO IL TAR EMILIA-ROMAGNA sede di Bologna**

(art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e succ. modif.)

Al Signor Presidente del TAR EMILIA-ROMAGNA
sede di Bologna

Il sottoscritto
nato a.....(Comune)il.....
residente in..... (Comune).....
Via/Piazza..... n
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica
telefono (numero di cellulare)
identificato con (estremi documento).....

chiede

di essere ammesso al tirocinio di formazione teorico-pratica presso il TAR Emilia-Romagna sede di Bologna, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 e succ. modif.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

- a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data..... presso l'Università di
ovvero di aver superato tutti gli esami previsti dal medesimo corso di laurea;
- b) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42-ter, secondo comma, lettera g, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12);
- c) di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:
diritto costituzionale, voto:
diritto privato, voto:
diritto processuale civile, voto:
diritto commerciale, voto:
diritto penale, voto:
diritto processuale penale, voto:
diritto del lavoro, voto:.....

diritto amministrativo, voto

e quindi una media complessiva pari a [risultante dai voti nelle materie suddette];

- d) di aver riportato un punteggio di laurea pari a:
- e) di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di e di aver superato la prova finale, conseguendo il diploma e riportando la seguente votazione: (1)
- f) di essere iscritto alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di all'anno di corso e di non aver ancora conseguito il diploma (2)
- g) di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di(città in cui ha sede il Consiglio dell'ordine) in data [data iscrizione] e di svolgere il tirocinio presso l'avvocato [cognome e nome avvocato], codice fiscale dell'avvocato, con studio in via/piazza n..... (3)
- h) di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data (4)
- i) di aver compiuto il periodo di tirocinio, come da certificato del Consiglio dell'Ordine in data..... (5)
- j) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data [data del certificato della commissione di esame per l'iscrizione nell'albo degli avvocati] (6)
- k) di essere iscritto al Consiglio dell'Ordine di in data..... (7)
- l) di essere iscritto nel registro dei praticanti presso il Consiglio Notarile di..... in data e di svolgere li tirocinio presso il notaio[cognome e nome del notaio], codice fiscale del notaio:....., con studio in via/piazza, n. (8)
- m) di aver compiuto la pratica notarile, come da certificato del Consiglio Notarile in data..... (9)
- n) di aver sostenuto con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio della professione notarile in data (10)
- o) di essere iscritto al Consiglio Notarile di in data (11)
- p) di non aver già svolto il tirocinio ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, né di svolgerlo, né di averlo interrotto a qualsiasi titolo, anche presso altri uffici giudiziari.

Si impegna:

- al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;
- a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento dello stage.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 - e all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Indica l'indirizzo di posta elettronica a cui ricevere ogni comunicazione:

.....

(luogo e data)

Il richiedente
(firma per esteso e leggibile)

.....

Allega:

- 1) fotocopia documento di identità sottoscritta;
- 2) certificato di laurea con votazione finale ed indicazione dei singoli voti riportati.

-
- (1) Cancellare se il campo non è pertinente
 - (2) Cancellare se il campo non è pertinente
 - (3) Cancellare se il campo non è pertinente
 - (4) Cancellare se il campo non è pertinente
 - (5) Cancellare se il campo non è pertinente
 - (6) Cancellare se il campo non è pertinente
 - (7) Cancellare se il campo non è pertinente
 - (8) Cancellare se il campo non è pertinente
 - (9) Cancellare se il campo non è pertinente
 - (10) Cancellare se il campo non è pertinente
 - (11) Cancellare se il campo non è pertinente